

Soggetti non tenuti al pagamento

SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001:

- Le imprese per le quali sia stato adottato **un provvedimento di fallimento (*)** o di **liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente** (tranne il caso in cui sia stato autorizzato – e fino a quando non sia cessato - l'esercizio provvisorio dell'impresa)

le altre procedure concorsuali sono pertanto escluse dall'esonero, perché l'elencazione di tale comma è tassativa. Quindi le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento.

() In seguito all'entrata in vigore dal 15/07/2022 del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza "CCII" che ha sostituito la precedente legge fallimentare la procedura di liquidazione giudiziaria è di fatto parificabile al fallimento ai fini dell'esonero dal pagamento del diritto annuale.*

- Le **imprese individuali** che abbiano cessato l'attività entro il **31 dicembre dell'anno precedente a condizione** che la relativa domanda di cancellazione al Registro delle imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;

Solo nel caso di decesso del titolare il diritto annuale è dovuto dagli eredi, secondo le norme generali, sino all'anno del decesso (rif. circolare MAP n. 3520/C del 24.07.2001), salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa, come ad esempio la prosecuzione di imprese artigiane con la denominazione del "decius" o altre casistiche particolari.

- Le società e gli altri soggetti collettivi che abbiano approvato il **bilancio finale di liquidazione** entro il **31 dicembre dell'anno precedente**, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il **30 gennaio dell'anno di riferimento**;

Anche nel caso - consentito solo per le società di persone ed i consorzi - di scioglimento senza messa in liquidazione quando l'atto di scioglimento sia stato iscritto entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;

- Le società cooperative per le quali sia stato disposto lo **scioglimento d'ufficio** entro il **31 dicembre dell'anno precedente dall'autorità governativa** (già ai sensi dell'art. 2544 c.c., ora **art. 2545 - septiesdecies c.c.**).

CASI PARTICOLARI

Eventi eccezionali:

Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

Startup innovative ed incubatori certificati:

Si tratta di imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico o forniscono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative (incubatori).

I **soggetti** che possiedono tali requisiti (rif. art. 25 comma 2 lettere da b) ad h) del D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i. e art. 25 comma 5 della medesima legge) che hanno ottenuto **l'iscrizione** nell'apposita **sezione speciale del Registro delle imprese** hanno diritto dal momento della loro iscrizione nella suddetta sezione **all'esenzione dal pagamento del diritto annuale** (nonché dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria) per un periodo che dura **non più di sessanta mesi dalla costituzione** (ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26, comma 8 del D.L. n. 179/2012 e s.m.i.) .

L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato (art. 25, commi 8 e 9 D.L. n. 179/2012 e s.m.i.) .

A tal fine ai sensi dell'art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012 **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio** (fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi) il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato **attesta il mantenimento del possesso dei requisiti** previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 del suddetto articolo, depositando **tale dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle imprese**.

Il mancato deposito di tale dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 per cui la start-up o l'incubatore sono cancellati dalla sezione speciale a loro dedicata del registro imprese.

A differenza delle start-up innovative, le **PMI innovative sono invece tenute al versamento del diritto annuale**. Il D.L. n. 3/2015 convertito in Legge n. 33/2015 ha previsto un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up ma non l'esenzione dal pagamento del diritto annuale. Per la differenza fra le start-up innovative e le PMI innovative e comunque per maggiori informazioni si veda il sito: <https://startup.registroimprese.it> [1].

Per info:

Camera di commercio di Brindisi - Taranto

Sede legale: Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO c/o Cittadella delle Imprese

Tel. ufficio: 099 7783150-7783129

Sede di Brindisi: Via Bastioni Carlo V, 4/6 -72100 BRINDISI

Tel. ufficio: 0831 228243

e-mail: dirittoannuale@brta.camcom.it [2]

Ultima modifica: Martedì 4 Giugno 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://br.camcom.it/guida-ai-servizi/diritto-annuale/soggetti-non-tenuti-al-pagamento>

Collegamenti

[1] <https://startup.registroimprese.it>

[2] <mailto:dirittoannuale@brta.camcom.it>